

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 250-285-B)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

IN PRIMA DELIBERAZIONE: *approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 gennaio 1962; modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962*
(V. Stampato n. 3571)

risultante dall'unificazione del

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

E DEL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore STURZO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 agosto 1962*

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo:

« Comunque il numero complessivo dei deputati eletti non può essere superiore a seicento ».

Art. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

« A ciascuna Regione è attribuito un senatore per centottantamila abitanti o per frazione superiore a novantamila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

Comunque il numero complessivo dei senatori eletti non può essere superiore a trecento ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è così modificato:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 2.

L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Identico.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 3.

L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

Art. 5.

Identico.